

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1856/2022 R.G. promossa

da

[REDACTED]

[REDACTED], difesa, dall'avv. Rinaldo Sementa;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Abruzzo e dalla dott.ssa Tommasina Calabria;

resistente

nonché

[REDACTED]

[REDACTED] difesa dall'avv. Andrea Cartella;

resistente controinteressata

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha invocato, anche con domanda cautelare presentata in corso di causa ex art. 700 c.p.c., il riconoscimento del diritto alla scelta delle sedi di servizio effettivamente disponibili presso il MIUR Calabria, a seguito di surroga, previa disapplicazione del decreto MIUR AOODRCAL nn. 4484 del 25.07.2022 e 6194 del 17.08.2022, con rettifica della graduatoria in base al punteggio maturato ed alle priorità acquisite. Espone, a tal fine: di essere docente di scuola secondaria, inserita nella più recente graduatoria di merito (Concorso Straordinario D.D. nn. 510/2020 e 783/2020) della classe di concorso A060, al n. 11 con punti 71,50; che nella richiesta di titolarità aveva espressamente indicato, per esigenze familiari, come province di preferenza soltanto Reggio Calabria e Catanzaro; che, in data 25.07.22, veniva disposta dall'USR Calabria la convocazione per l'assegnazione delle sedi relative all'immissione in ruolo dei docenti per l'a. s. 2022/23 del personale docente ex D.M. n. 631/18, per la classe di concorso A60 ed essa, pur in posizione premiante in forza della disponibilità risultante nella Provincia di Reggio Calabria, veniva informata dall'USR Calabria, come da e-mail del 28.07.22, che sarebbe prevalso il candidato posto in 13ma posizione, [REDACTED], beneficiaria di riserva ex L. n. 68/1999; che, anche sulla base di interlocuzioni telefoniche con l'amministrazione, attendeva fiduciosa la sopravvenienza di surroghe conseguenti alle probabili rinunce nelle province suindicate, per ottenere l'missione in ruolo; che, infatti, all'atto della pubblicazione delle surroghe, constatava la disponibilità di due posti vacanti nelle province da lei scelte, Reggio Calabria e Catanzaro, ma appurava che tali posti erano stati assegnati a nominativi subordinati alla sua posizione in graduatoria [REDACTED] [REDACTED], collocati ai nn. 15 e 16, con punteggi inferiori: 68 e 67,40), laddove il proprio nominativo era assente dalla graduatoria delle surroghe; che, richieste le opportune spiegazioni, l'USR Calabria replicava, nella mail del 19.08.22, che *"le rinunce sono considerate nuove disponibilità e pertanto assegnate a partire dal primo dei candidati non nominati"*; che tale spiegazione era inadeguata, sicché essa risultava ingiustamente privata del posto di lavoro a tempo indeterminato, a lei spettante in forza della posizione stabilita dal Ministero dell'Istruzione e costretta, a tutt'oggi, a concorrere nelle GPS al fine di conseguire incarichi a tempo determinato nelle sedi più disparate, con evidenti problemi familiari discendenti dalla precarietà delle sedi di supplenze.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e la controinteressata [] chiedendo il rigetto della domanda.

Con ordinanza cautelare del 16.12.2022, il giudice ha respinto, per difetto del requisito del periculum in mora, l'istanza che la docente ha proposto in via di urgenza.

All'udienza odierna fissata per la trattazione del merito, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con modalità cartolare.

La domanda è fondata.

E' pacifico che parte ricorrente, docente di scuola secondaria, ha presentato domanda di titolarità per la classe di concorso A060, indicando come uniche province di preferenza Reggio Calabria e Catanzaro ed è stata inserita alla posizione n. 11 della graduatoria di merito finale.

Senonché, nel corso delle operazioni, si erano esaurite le disponibilità sulle province preferite, per cui essa, non avendo indicato ulteriori province gradite, non ha ricevuto (la relativa proposta per) la nomina in ruolo.

Nel turno di nomina successiva, a seguito di rinunce da parte di altri docenti relative ad assunzioni su posti già assegnati, è emersa, all'atto di pubblicazione delle surroghe, la disponibilità di due posti vacanti nelle Province di Reggio Calabria e Catanzaro che sono stati assegnati, tramite scorrimento della graduatoria, a nominativi subordinati alla sua posizione in graduatoria ([] ovvero i nn. 15 e 16), mentre l'istante è stata esclusa dalla graduatoria delle surroghe.

La ricorrente lamenta di essere stata trattata come se avesse rinunciato ab origine, o successivamente, ad una proposta di sede disponibile e per questo cancellata dalla graduatoria per le surroghe, invocando il diritto a concorrere per i posti sopravvenuti, con conseguente assegnazione della sede in suo favore poiché collocata in graduatoria in posizione *potiore* rispetto ai docenti [].

Replica il Ministero: che la ricorrente aveva rinunciato all'assunzione su tre delle cinque province calabresi dal momento che aveva indicato solo le due province di

Catanzaro e Reggio Calabria, circoscrivendo, così, la possibilità di assunzione alle disponibilità di posti nelle province indicate; che, come risultava nelle note informative pubblicate dagli UU.SS.RR., il numero di candidati convocati negli avvisi è superiore rispetto ai posti effettivamente autorizzati, al fine di far fronte celermente ad eventuali rinunce e concludere nei tempi previsti tutte le operazioni, sicché, in caso di rinunce giunte successivamente alla prevista fase (quindi al di fuori della procedura informatizzata), i posti sono riassegnati tramite surroghe e, conseguentemente, trattati come disponibilità sopraggiunte a partire dal primo aspirante non ancora individuato; che, in particolare, alle rinunce avvenute tramite il sistema informativo, si fa fronte nell'ambito del medesimo turno di nomina, mentre alle rinunce che pervengono al di fuori del sistema informativo si fa fronte successivamente con ulteriori turni di nomina nei quali non si dà luogo a rifacimenti di operazioni già legittimamente poste in essere, per cui coloro i quali hanno avuto già assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto e successivamente la scuola o coloro i quali hanno limitato la scelta a determinati posti non possono nuovamente "entrare in gioco" nel caso in cui si dovesse dar luogo all'assegnazione di nuovi posti per surroga (ossia posti cui si è successivamente rinunciato); che, in ragione di tanto, la prof.ssa non aveva diritto a partecipare alla procedura di assegnazione dei posti in surroga.

Ritiene il giudice che l'assunto del Ministero non abbia pregio.

A fronte di una procedura unitaria di assegnazione delle sedi di servizio ai docenti già vincitori di concorso ed in attesa di essere immessi in ruolo, appare discutibile la ragionevolezza della distinzione operata dal Ministero tra rinunce avvenute tramite il sistema informativo, cui si fa fronte nell'ambito del medesimo turno di nomina, e rinunce che pervengono al di fuori del sistema informativo, cui si fa fronte successivamente con ulteriori turni di nomina nei quali non si dà luogo a rifacimenti di operazioni già legittimamente poste in essere: distinzione che, logicamente, non è altrimenti spiegabile che con un'operazione affidata ad un algoritmo che, per usare le parole di parte ricorrente, "va in una direzione sola".

Inoltre, contrariamente a quanto il Ministero assume, non è equiparabile la posizione dei docenti a cui è già stata assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto e,

successivamente la scuola, con quella dei docenti che hanno limitato la scelta a determinati posti: infatti, se è comprensibile che i primi non possano nuovamente “entrare in gioco” nel caso in cui si dovesse dar luogo all’assegnazione di nuovi posti per surroga (ovvero posti cui si è successivamente rinunciato), avendo essi accettato il posto offerto in una delle province che hanno elencato nella domanda, lo stesso non può dirsi per i secondi i quali non hanno ricevuto alcuna offerta di assunzione in una delle province prescelte, sicché, per essi, non è ipotizzabile una rinuncia ad una proposta di sede disponibile. Per tale ragione va riconosciuto a questi ultimi il diritto di partecipare al successivo turno di nomina per l’assegnazione dei posti in surroga secondo l’ordine della graduatoria di merito, dunque in posizione preferenziale rispetto ai docenti che risultano titolari di un punteggio inferiore all’esito della selezione.

Le riflessioni che precedono sono confermate, e non smentite, dal precedente giudiziale che il Ministero richiama a supporto delle proprie difese (sentenza Tribunale Crotone n. 517 del 08.09.2020), atteso che siffatta pronuncia afferisce al caso di un docente che aveva – diversamente dal nostro - perfezionato il contratto con l’assegnazione della sede e che pretendeva, questo sì inammissibilmente, di ritornare in gioco concorrendo nell’ulteriore turnazione sulle disponibilità sopravvenute.

Diversamente opinando, si finirebbe per affidare il procedimento di assegnazione dei posti in surroga, nei turni di nomina successiva, alla casualità e non al criterio meritocratico, in violazione del principio fondamentale per il quale la selezione concorsuale costituisce la forma ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., applicabile anche quando essa agisca con i poteri del datore di lavoro privato.

In conclusione, ritiene il giudice che, in assenza di una rinuncia dell’interessata all’assunzione sulla classe di concorso A060 nelle Province prescelte, essa aveva titolo a partecipare alle successive operazioni di surroga, per cui è stata illegittimamente cancellata dalla graduatoria di merito.

Alla luce di quanto esposto, previa disapplicazione dei decreti MIUR AOODRCAL nn. 4484 del 25.7.2022 e 6194 del 17.8.2022, relativamente al Concorso Straordinario DD nn. 510/2020 e 783/2020, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla scelta delle sedi di servizio disponibili nelle province prescelte di Reggio Calabria e Catanzaro, sulla classe di concorso A060, in base al punteggio maturato ed alle priorità acquisite per la scelta delle sedi disponibili in tali province, con conseguente rettifica del punteggio, comprensivo della titolarità dell'A.S. in corso.

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno, di cui parte ricorrente non ha offerto, né allegazioni, né prova.

Le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio possono essere compensate tra la ricorrente e l'amministrazione convenuta, stante, da un lato, l'esito favorevole al Ministero del procedimento cautelare e, dall'altro, la novità e controvertibilità della questione sulla spettanza del posto in surroga, nonché la soccombenza di parte attrice in ordine alla domanda di risarcimento del danno.

Parimenti, le spese di giudizio vanno compensate tra la ricorrente e la docente controinteressata, [] collocata in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla ricorrente e presunta destinataria di cattedra su surroga (in istituto ubicato nel Comune di Petronà), atteso che, contrariamente a quanto la [] deduce, la notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo, eseguita presso l'istituto scolastico Convitto Galluppi di Catanzaro (e non nell'istituto di Petronà), non costituisce elemento sufficiente a provare la conoscenza, da parte dell'attrice, della circostanza che la [] avesse rinunciato all'assegnazione della cattedra di Petronà per l'insegnamento della materia e che, conseguentemente, difettesse un controinteresse in capo alla stessa [] In altri termini, non vi è prova che parte ricorrente fosse edotta della estraneità della [] ai fatti di causa, sicché non è ravvisabile una negligenza dell'istante riguardo alla evocazione in giudizio della controinteressata.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, previa disapplicazione dei decreti ministeriali OODRCAL nn. 4484 del 25.7.2022 e 6194 del 17.8.2022, dichiara, relativamente al Concorso Straordinario DD nn. 510/2020 e 783/2020, il diritto di parte ricorrente alla scelta delle sedi di servizio disponibili nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, sulla classe di concorso A060, in base al punteggio maturato ed alle priorità acquisite, con conseguente rettifica del punteggio comprensivo della titolarità dell'A.S. in corso;

- rigetta la domanda di risarcimento del danno;

- compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.

Catanzaro, 17.11.2023

Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Aragona